

R.G. 166-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione civile – area Crisi d’impresa
166-1 2025 R.G. P.U.

Il Giudice delegato

Nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 166-1/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di RUSCINO GRAZIA (C.F. RSCGRZ66H53A669G), con il patrocinio dell’avv. Giuseppe Bufo; a scioglimento della assunta riserva, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 04.09.2025 Ruscino Grazia, rappresentando una debitoria di € 109.576,29 (al netto dei costi della procedura), ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che, nella versione iniziale, prevedeva il versamento della complessiva somma di € 64.975,00 ripartita in 115 rate mensili di € 565,00 cadauna, con pagamento di € 1.666,00 a saldo dei compensi dell’OCC di Trani (in prededuzione), di € 767,69 a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, pari al 22,01% del debito complessivo di 3.487,93, di € 344,23 a favore di Comune Barletta, pari al 22,01% del debito complessivo di € 1.564,00, di € 174,83 a favore di Regione Puglia, pari al 22,01% del debito complessivo di € 794,36, e di € 62.022,25 a favore di Yoda SPV Srl, pari al 66,15% del totale di € 100.064,00 vantato dal creditore ipotecario.

Il predetto piano, integrato

[REDACTED] tutti in qualità di finanziatori esterni e coobbligati al rispetto del piano unitamente alla ricorrente, nella formulazione definitiva depositata in data 07.10.2025 a seguito della modifica richieste con provvedimento del G.D. del 02.10.2025, alla stregua del quale “*il piano deve attenersi alla prescrizione secondo cui il compenso dell’advisor non gode della prededuzione*” ha chiarito che [REDACTED] si impegna a pagare le prime 28 rate da € 565,00 ciascuna, [REDACTED] si impegnano a pagare le successive nella misura di 29 rate a testa, sino alla concorrenza delle 115 rate proposte nel piano.

La ricorrente ha rappresentato che ha lavorato dapprima in qualità di dipendente presso la Vingi Shoes s.r.l. e sino al mese di settembre 2021 in qualità di collaboratrice domestica; tuttavia, ad oggi, presta attività lavorativa saltuaria come badante e può godere di una entrata mensile fissa di € 346,33 a titolo di prestazione assistenziale Inps; le ulteriori fonti di reddito [REDACTED] sono costituite dalla retribuzione [REDACTED] lavoratore dipendente a tempo indeterminato con mansione di muratore, di circa € 1.800,00 mensili, nonché dalla retribuzione [REDACTED] lavoratrice dipendente a tempo indeterminato parziale con mansione di addetta al finissaggio, di € 1.200,00 mensili circa, [REDACTED] la ricorrente ha precisato che le rate del piano saranno corrisposte anche con l’apporto [REDACTED]



██████████ residente lavoratore in Germania, il quale percepisce una retribuzione netta di circa € 1.300,00, e ██████████ dal quale ██████████ percettore di una retribuzione media mensile di circa € 1.800,00: a tal proposito, la ricorrente ha altresì evidenziato che ██████████ in qualità ██████████ al pagamento del mutuo ipotecario (il cui creditore all'attualità è Joda SPV S.r.l. e che rappresenta il debito più cospicuo dell'intera esposizione debitoria) ha provveduto alla sottoscrizione del piano unitamente alla sig. Ruscino Grazia.

La ricorrente è, inoltre, proprietaria per la quota di $\frac{1}{2}$ dell'immobile per civile abitazione, sito in Barletta alla via Lorenzo Ghiberti n. 2, iscritta al catasto al foglio 86 - particella 1280 - sub 29 - cat A/3 - classe 03 - vani 6 - rendita € 526,79, adibito a residenza del nucleo familiare, gravato da ipoteca volontaria iscritta il 03.06.2004 in favore dell'istituto finanziatore presso l'Agenzia del Territorio di Bari - Sezione Staccata di Trani, nonché da pignoramento immobiliare n. 124/2024 R.G.E., promosso dal creditore Joda SPV S.r.l..

Per quanto concerne la titolarità di beni mobili, la Sig.ra Ruscino Grazia risulta intestataria della carta Evolution Retail da cui è emerso un saldo attivo alla data del 05.03.2025 di € 131,87 ed è proprietaria di un'autovettura Ford targata DD737BR, immatricolata nell'anno 2006, di modico valore, utilizzata per le esigenze personali e familiari.

L'OCC, dott. Lattanzio Michelangelo, subentrato all'avv. Maria Teresa Misino, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e circa la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.

Con provvedimento del 02.10.2025 è stata disposta la sospensione della procedura di esecuzione immobiliare citata, R.G.E. n. 124/2024.

Nel presente procedimento non è pervenuta opposizione da parte dei creditori.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La proposta formulata dalla ricorrente è ammissibile, ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:

1. dal punto di vista soggettivo, la ricorrente è soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019;
2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia lo stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". L'art. 69 CCII, inoltre, consente il



ricorso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore laddove lo stesso non abbia “*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”.

Ebbene, il caso di specie rientra nelle ipotesi indicate.

La situazione di sovraindebitamento della ricorrente ha origine nel contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 25.05.2004 tra il soggetto mutuante Intesa San Paolo Banco di Napoli, [REDACTED] [REDACTED] in qualità di mutuatario e Ruscino Grazia nella qualità di terza datrice di ipoteca. La ricorrente ha dichiarato che la perdita di occupazione del [REDACTED] ha contribuito ad accrescere [REDACTED] che sono sfociate [REDACTED] disposta dal Tribunale di Trani con sentenza del 2019; ha altresì precisato che [REDACTED] non ha mai ottemperato agli obblighi di [REDACTED] posti a suo carico con la sentenza di [REDACTED] interrompendo anche il versamento delle rate di mutuo in favore dell’istituto di credito mutuante (che ha poi dato impulso al pignoramento immobiliare dell’abitazione assegnata alla Ruscino in sede di [REDACTED]). La ricorrente si è trovata pertanto a dover sostenere le esigenze economiche del nucleo familiare: lo squilibrio economico-finanziario venutosi a creare ha, pertanto, determinato un’oggettiva e rilevante difficoltà nell’adempimento delle obbligazioni contratte, sino a configurare una definitiva incapacità di farvi regolarmente fronte.

La ricorrente, inoltre, non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risulta essere stata esdebitata o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall’analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Pertanto, l’esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi del debitore.

In ordine alla durata del piano, la giurisprudenza ravvisa che non si possa aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.

Inoltre, dalla documentazione in atti, il piano proposto appare più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. La Ruscino è comproprietaria di un unico bene immobile, valutato dal CTU nominato dal Tribunale di Trani nell’ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 124/2024 in € 79.174,00. Pur considerando il valore del bene quale rinveniente dalla stima operata dall’esperto, è noto che con la vendita all’incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall’art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato: ed, invero, il prezzo base d’asta relativo al primo avviso di vendita in relazione alla procedura esecutiva sospesa, che sarebbe stato esperito il 03.10.2026, ammonta ad €



79.174,00, con offerta minima pari a € 59.400,00. Se ne evince che l'eventuale vendita dell'immobile realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano ai creditori.

In definitiva, considerato che l'offerta minima di acquisto ammonta ad un prezzo inferiore a quello di stima, cui devono sommarsi i costi della procedura e dei compensi per il delegato, e tenuto conto che il piano si propone il pagamento della complessiva somma di € 64.975,00 ripartita in 115 rate mensili in un lasso di tempo non eccessivamente ampio con il soddisfacimento al 66,15 % dei crediti ipotecari, al 22,1% dei crediti privilegiati, si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio dei creditori rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Quanto all'apporto dei terzi, si evidenzia che il CCII non vieta che il piano sia adempiuto mediante apporto di soggetti terzi, purché gli stessi dichiarino la volontà di sostenere la proposta: nel caso di specie, sia [REDACTED] hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, confermando l'impegno solidale al pagamento delle rate mensili.

Ciò premesso, essendo il piano più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, è possibile omologare il piano oggetto del presente procedimento.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla ricorrente RUSCINO GRAZIA (C.F. RSCGRZ66H53A669G);
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- 3) dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 5) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 6) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 30 aprile 2026

Il Giudice
dott. Antonio Lacatena

